

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1180

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

04/07/2024 - 19:18

Indice

1. DDL S. 1180 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1180	4
1.3. Trattazione in Commissione	64
1.3.1. Sedute	65
1.3.2. Resoconti sommari	66
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	67
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 121 (pom.) del 03/07/2024	68
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 122 (ant.) del 04/07/2024	111

1. DDL S. 1180 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1180

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1180

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** di concerto con il **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** e con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

Onorevoli Senatori. -

L'**articolo 1** delimita l'ambito di applicazione del Capo I, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

- a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183 e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023 approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;
- b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

Al riguardo, si precisa che la prima delimitazione speditiva della zona di intervento, operata dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è stata approvata dalla Commissione Grandi Rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori Sismico e Vulcanico del 3 novembre 2023. Conseguentemente, la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei Comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile ed è stata trasmessa dalla citata Città Metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale n. 66862 del 27 dicembre 2023. La relativa mappa con la delimitazione della 'zona di intervento' è pubblicamente consultabile nella relativa sezione dedicata del sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al link riportato di seguito: <https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-rischi/pianificazione-speditiva-di-emergenza-campi-flegrei/>

L'**articolo 2** individua misure urgenti volte a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

Il **comma 1**, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei finalizzati ai summenzionati obiettivi, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro



quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Al Commissario così nominato sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed opera, previa intesa con la regione Campania, con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto – legge n. 77 del 2021, ovverosia:

- mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto; in tal caso è espressamente stabilita una generale esenzione dall'obbligo di preventiva comunicazione alla Struttura PNRR istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.13 del 2023 ed operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 6 settembre 2011, n. 159 – nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; laddove gli atti commissariali adottati in applicazione di tale deroga riguardino la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, non trova applicazione la previsione contenuta nel terzo periodo dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi della quale l'ordinanza derogatoria è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia per il PNRR.

Il **comma 2** delinea i compiti attribuiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, il quale, ai sensi della **lettera a)** della norma, è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area predetta.

Per quanto riguarda le attività di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, al quale è dedicato **il numero 1)** della lettera in esame, è previsto che il programma di interventi urgenti sia redatto tenendo in considerazione i criteri e le priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023. Il piano straordinario da ultimo citato, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, è finalizzato ad analizzare la vulnerabilità



delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico e le conoscenze sulla relativa pericolosità locale, allo scopo di individuare e supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Inoltre, in termini di priorità di intervento, il programma di interventi urgenti dovrà privilegiare gli interventi di riqualificazione sismica da effettuare su edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché su quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità. Si prevede, altresì, che i programmi in esame ricomprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario.

Relativamente, invece alle attività di mantenimento della funzionalità delle infrastrutture logistiche e degli altri servizi essenziali e prioritari dell'area dei Campi Flegrei, alle quali è preposto il numero 2) della lettera a) del comma in rassegna, si stabilisce che per la predisposizione del relativo programma di interventi si tengano in considerazione anche gli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, con particolare riguardo a quelli individuati con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata".

Alla **lettera b)** del comma in esame, poi, è espressamente demandata al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi, anche per il tramite di soggetti attuatori allo scopo individuati dal medesimo Commissario con proprio provvedimento.

Alla **lettera c)** del comma in esame sono attribuiti al Commissario straordinario i poteri sostituitivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostituitivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interesse un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

Sul piano procedurale, il **comma 3** prevede che i predetti programmi di interventi siano posti all'approvazione con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengano l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), a mezzo del quale vengono identificati, oltre ad essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.



Il **comma 4** è dedicato alla definizione degli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale. Nel dettaglio, si prevede che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027, mentre il relativo compenso è determinato con il dPCM con il quale il Commissario straordinario è nominato ed è ripartito, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui.

Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Inoltre, si prevede che fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Infine, si prevede che, con la medesima procedura di nomina, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il **comma 5** prevede l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di supporto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento



economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Il **comma 6** prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Inoltre, il Commissario mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Infine, è previsto che il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.



Il **comma 7** prevede che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al **comma 14**.

Il **comma 8** prevede che, al termine dell'incarico commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dei soggetti competenti in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati e nonché il versamento ai rispettivi bilanci delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi. Infine, si prevede che le risorse diverse da quelle indicate nel primo periodo e derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Il **comma 9** quantifica le risorse necessarie a ad assicurare l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto.

Il **comma 10** provvede a stanziare nel dettaglio le risorse necessarie a consentire la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei contenuti nei programmi previsti dai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 2 della norma, mentre il **comma 11** individua le relative fonti di finanziamento.

Il **comma 12** abroga il comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che prevede l'istituzione, individuandolo nel Presidente della Regione Campania, del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Contestualmente, viene stabilito che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, nonché di quelli da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;



- b) della tipologia delle fonti di finanziamenti utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
- c) dell'entità delle risorse stanziare, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;
- d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma;
- e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero contraenti generali;
- f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
- g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

Il **comma 13** prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

- a) gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;
- b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in



relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Ai sensi del **comma 14**, la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b), subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. All'uopo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale sopra menzionata, *“Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie*



comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali. Entro tre mesi, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio in ordine allo stato di avanzamento dei programmi commissariali, specificando obiettivi raggiunti e previsti, stato degli adempimenti contrattuali con soggetti aggiudicatori, impatto economico delle iniziative, ulteriori fabbisogni finanziari e modalità di copertura individuate.”. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

I **commi 15 e 16** recano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario.

In particolare, il **comma 15** reca la soppressione al comma 1, lettera c), delle parole da “, per la cui esecuzione” fino al fine del primo periodo ed è soppresso il secondo periodo. Ciò in considerazione dell'attribuzione al Commissario straordinario della funzione di procedere all'attuazione degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, sulla base delle risultanze del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Per i medesimi motivi, il **comma 16** prevede, in aggiunta a quanto previsto dal comma 10, lettera a), dell'articolo in commento, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e sono a tal fine trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

L'**articolo 3** reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei.

Tenuto conto dell'urgenza nella realizzazione degli interventi, tesi a fronteggiare il rischio bradisismico proprio della zona di intervento delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, si prevedono deroghe alla disciplina vigente in funzione acceleratoria e semplificatoria degli incombenti procedurali, fermo rimanendo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

In particolare, le deroghe riguardano:



- il regime delle acque, in relazione alle ricerche di acque sotterranee o allo scavo di pozzi; ciò, al fine di consentire la celere realizzazione opere infrastrutturali suscettibili di influire sul regime delle acque;
- la valutazione di incidenza sul piano ambiente, limitatamente ai termini temporali previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
- le disposizioni in tema di tutela dell'ambiente, ai soli fini di un'accelerazione dei termini procedurali e, comunque, nel rispetto della disciplina unionale di cui alla direttiva n. 1998 del 2008;
- la disciplina in materia di contratti pubblici, con riferimento alla programmazione dei lavori, all'esclusione automatica delle offerte anomale (per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo) anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, nonché al subappalto, per consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti mediante autocertificazione con controllo successivo da parte della stazione appaltante entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di urgenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.

Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, previa specifica nei documenti di gara, possono essere previsti premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro

L'articolo 4 reca misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica.

A tali fini, il Commissario straordinario provvede, con le misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie di cui all'articolo 3, alla esecuzione di interventi urgenti di ripristino e di riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00.

Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00. A tali fini, si prevede l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di una apposita contabilità speciale, fino al 31 dicembre



2024, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le relative risorse finanziarie sulla predetta contabilità speciale.

L'articolo 5 riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in € 700,00 per quelli composti da tre persone, in € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Il contributo è erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Dalla data di erogazione dei contributi, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti beneficiari eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

L'articolo 6 pone taluni divieti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione.

In particolare, la disciplina è giustificata dall'esigenza di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.



Pertanto, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, la Regione Campania entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei medesimi territori di cui all'articolo 2, comma 2 e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei predetti territori di cui all'articolo 2, comma 2, è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

Difatti, da un lato, si ravvisa la necessità di sospendere con urgenza il rilascio di titoli edilizi comportanti interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale, in attesa di acquisire ulteriori dati relativi all'edificato già esistente, anche mediante le verifiche di vulnerabilità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023 in corso di svolgimento; dall'altro, è necessario salvaguardare la competenza regionale in materia di protezione civile e governo del territorio ex articolo 117, comma 3, Cost., assegnando, per l'effetto, alla disposizione statale carattere di urgenza (per la tutela di beni primari, quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) ma pure di cedevolezza, al fine di permettere alla Regione una compiuta regolazione della materia, alla stregua di quanto avvenuto per il rischio vulcanico dell'area Vesuviana con la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, incentrata su disposizioni edilizie e urbanistiche ostative a nuove edificazioni con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 7 è finalizzato ad assicurare la piena efficienza della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei.

In tale contesto, ai sensi del **comma 1**, al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto – legge n. 140 del 2023, con la specificazione



degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci.

Sono esclusi dagli elenchi in parola gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto – legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'articolo 8 reca misure urgenti per la riqualificazione sismica e la riparazione degli edifici residenziali inagibili, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

In particolare, si autorizza la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo spetta, altresì, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 8, come definite con il decreto di cui al comma 7, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e



continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

- a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
- b) le procedure e i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse stanziati nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
- d) i termini da rispettare per la conclusione degli interventi e per la redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

Il contributo previsto dall'articolo:

- è destinato alla riqualificazione sismica e alla riparazione del danno agli immobili mediante interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2;

- è riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

La domanda di contributo è presentata dal soggetto legittimato al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato, che cura la relativa istruttoria ed adotta il provvedimento conclusivo. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto:

- a) copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
- b) dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero;



c) documentazione attestante lo stato di legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità del ripristino, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero.

Nel caso di interventi relativi ad edifici con più unità immobiliari, si prevede che il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto sia subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

L'articolo 9 rafforza la capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'integrazione delle unità di personale non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, nonché la proroga della medesima struttura fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, sono previste ulteriori dieci unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di ulteriore quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti.

L'articolo 10 reca le previsioni finanziarie.

Il **comma 1** individua la copertura finanziaria in relazione agli oneri discendenti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile di cui all'articolo 9.

Il **comma 2** stabilisce, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga assegnata alla regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Dette risorse, come precisato dal richiamo alle previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del



decreto – legge n. 60 del 2024, sono destinate al finanziamento dei completamenti degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. Al fine di assicurare l'impiego delle risorse assegnate per le predette finalità, la disposizione chiarisce che si intendono come da completare gli interventi già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

L'articolo 11 prevede - nelle more di una futura riconfigurazione complessiva delle diverse attività riconducibili alla gestione emergenziale, allo stato in scadenza al 31 dicembre 2024 una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa.

Ciò in quanto, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dagli eventi, la fruizione delle misure di assistenza abitativa risulta ormai non più strettamente legata alle immediate esigenze di assistenza abitativa alla popolazione colpita, ma piuttosto intimamente correlata alle scelte in materia di ricostruzione operate dal Commissario straordinario. A riprova di ciò si citano a titolo esemplificativo il "*Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria*" e le conseguenti plurime ordinanze di protezione civile (899/2022 917/2022; 941/2022; 959/2023; 1006/2023; 1073/2024) da cui è emersa l'esigenza di riallineare, in alcuni casi d'urgenza *ex post*, i termini per la presentazione della dichiarazione annuale sul mantenimento dei requisiti di assistenza abitativa ed eventuali sospensioni, fissati con ordinanze emergenziali di protezione civile, ai termini in materia di ricostruzione, determinati in Cabina di coordinamento sisma 2016 e disciplinati dal Commissario Straordinario con proprie ordinanze. Al fine di evitare aggravii procedurali e creare vuoti normativi e incertezze per i cittadini, occorre ricondurre la gestione della misura, nel nuovo assetto che si descriverà più dettagliatamente di



seguito, nell'ambito della filiera unitaria delle misure di ricostruzione. La misura riveste il carattere d'urgenza, necessitando di una pronta attuazione, anche in considerazione della scadenza del termine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2024, prima del quale occorre definire e rendere operativa la disciplina sul contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

In particolare, al fine di evitare ambiguità sulla decorrenza, al **comma 1** si prevede la cessazione dell'attuale CAS di cui all'OCDPC n. 388/2016 e s.m.i. a partire dal 1° settembre 2024.

Al **comma 2**, si prevede l'istituzione di nuovo contributo, denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", espressamente finalizzato ai nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, da un lato, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata dagli eventi sismici, dall'altro, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti. Il contributo è riconosciuto -con la decorrenza indicata nelle ordinanze commissariali di cui al comma 3- anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Al **comma 3** si prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, siano disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo con proprie ordinanze. In particolare, i contributi in questione saranno concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero il beneficiario abbia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Al **comma 4**, in coerenza con quanto già attualmente previsto per la gestione del CAS, si prevede che i comuni interessati curano l'istruttoria, la concessione e l'erogazione del contributo per il disagio abitativo. Si prevede, altresì, che i Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

Al **comma 5**, in via restrittiva rispetto al previgente CAS, si dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, e che risultano assegnatari di una SAE o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un



contributo il cui quantum sarà parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Il **comma 6** prevede il trasferimento da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024 così da garantire immediata disponibilità di risorse per agevolare la transizione, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario le risorse necessarie al pagamento di quattro mesi (settembre-dicembre 2024) del nuovo contributo, nel limite massimo di 34 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa.

Il **comma 7** prevede, come peraltro già applicato nella precedente gestione del CAS, il conseguente trasferimento dalla c.s. del Commissario Straordinario a quelle intestate ai quattro Presidenti di Regione - che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite con ordinanza commissariale, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati - al fine di poter procedere coi pagamenti a livello territoriale.

Il **comma 8** dispone infine, per le medesime finalità di cui al comma 6, che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del CAS, provveda a trasferire le eventuali economie di spesa che dovessero emergere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

L'articolo 12 interviene sull'articolo 19 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 2.200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò al fine di precipuo di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle predette regioni ed enti territoriali nell'attuazione delle politiche di coesione di livello territoriale, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione di coordinamento dei fondi strutturali.

In particolare, si prevede, al **comma 1, lettera a)**, il differimento all'anno 2025 dell'autorizzazione all'effettuazione delle assunzioni da parte delle Amministrazioni beneficiarie delle risorse finanziarie e delle unità di personale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto – legge n. 124 del 2023, al fine di tener conto sia dei tempi di adozione del predetto dPCM, sia di quelli relativi all'effettuazione delle procedure di reclutamento.



Con la **lettera b)**, oltre ad apportare le modifiche di coordinamento rese necessarie in conseguenza di quanto previsto dalla lettera a), si provvede altresì ad aggiornare i limiti di spesa previste dalle lettere da a) ad e) dell'articolo 19, comma 3, del decreto – legge n. 124 del 2023 al fine di tener conto dei maggiori oneri discendenti dagli incrementi contrattuali medio tempore intervenuti sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2**, nel quantificare in euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025 i maggiori oneri discendenti dalla disposizione, individua la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 13** regola l'entrata in vigore del decreto-legge.



Relazione tecnica

L'**articolo 1** delimita l'ambito di applicazione del Capo I, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata con il provvedimento adottato in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata **con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024** ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

Trattandosi di disposizione di delimitazione dell'ambito di applicazione degli articoli componenti il Capo I, si rimanda a quanto di seguito rappresentato sulle singole disposizioni.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei finalizzati a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area predetta, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Al Commissario così nominato sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed opera con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto – legge n. 77 del 2021.

Il **comma 2** delinea i compiti attribuiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, il quale, ai sensi della **lettera a)** della norma, è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento per la protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area predetta.



Per quanto riguarda le attività di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, di cui al **numero 1)** della lettera in esame, è previsto che il programma di interventi urgenti sia redatto tenendo in considerazione i criteri e le priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023.

Relativamente alle attività di mantenimento della funzionalità delle infrastrutture logistiche e degli altri servizi essenziali e prioritari dell'area dei Campi Flegrei, alle quali è preposto il **numero 2)** della lettera a), si stabilisce che per la predisposizione del relativo programma di interventi si tengano in considerazione anche gli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, con particolare riguardo agli interventi che, all'esito della stessa, saranno classificati con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata" -

Alla **lettera b)** del comma in esame, poi, è espressamente demandata al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso individuati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla lettera c) sono regolati i poteri sostitutivi commissariali.

La copertura finanziaria e le fonti di finanziamento relative agli interventi previsti dai programmi introdotti dal presente comma sono definite ai successivi commi 10 e 11, ai quali si rinvia.

Il **comma 3** prevede, poi, che i predetti programmi di interventi siano posti all'approvazione con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e contengano l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), a mezzo del quale vengono identificati, oltre ad essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.

La disposizione in esame ha contenuto procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** definisce gli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale, prevedendo che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027, mentre il relativo compenso è determinato con il dPCM con il quale il Commissario straordinario è nominato ed è ripartito, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del

2



decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Inoltre, si prevede che fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Infine, si prevede che con la medesima procedura di nomina, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il **comma 5** prevede l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di supporto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui



all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Il **comma 6** prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Inoltre, il Commissario mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Infine, è previsto che il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

Gli oneri necessari all'operatività del Commissario straordinario e della struttura ausiliaria, di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, sono analiticamente individuati dal successivo comma 9, al quale si fa rinvio.

Il **comma 7** prevede l'intestazione al Commissario straordinario di apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 11 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

Il **comma 8** prevede che, al termine dell'incarico commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi. Infine, si prevede che le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale e del trasferimento al bilancio dell'autorità competente in via ordinaria, non necessarie al completamento degli interventi programmati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Il presente comma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il **comma 9** quantifica, in senso complessivo, le risorse necessarie a garantire l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto. Le predette risorse sono quantificate nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nello specifico la spesa è ripartita come sotto riportato, precisandosi che per l'individuazione della spesa della struttura del commissario si è preso a riferimento gli importi previsti dalla costituzione di strutture di supporto analogo quali la struttura a supporto del Commissario di cui al decreto-legge del 15 settembre 2023 n. 123.

	COSTO UNITARIO	RATEO 2024 (6/12)	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2027
Commissario	132.700,00	66.350,00	132.700,00
1 DIRIGENTI I° FASCIA	295.532,16	147.766,08	295.532,16
2 DIRIGENTI II° FASCIA	166.200,72	166.200,72	332.401,44
22 FUNZIONARI CATEGORIA A	89.207,95	981.287,50	1.962.574,90
ESPERTI	50.000,00	125.000,00	250.000,00
SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO 30 ORE MESE	24,71	119.028,32	238.056,63
BUONI PASTO	7	21.000,00	42.000,00
SPESE DI MISSIONE	360	81.000,00	162.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	10,00%	148.660,43	297.320,85
TOTALE		1.856.293,05	3.712.585,98

Si riportano, per completezza espositiva, anche i prospetti di dettaglio relativi alla quantificazione con elementi di dettaglio sul trattamento economico fondamentale ed accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi, degli straordinari, dei buoni pasto e delle spese di missione del personale della struttura ausiliaria, in base ai quali sono stati determinati i costi complessivi riportati nella tabella precedente:



	5 Spendio CONL 2016- 2018 (13 mesi)	Re tribuzione di posizione fissa	Re tribuzione di posizione variabile media	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riferiti (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Ributazione di risultato massimo	Oneri riferiti su ributazione risultato (32,70%)	Ributazione proprie totale lordo Stato (A)	Incremento contrattuale CCNL 2019- 2021 (B)- (A)*,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022 - 2024 C=(A+B)*1,78 %	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCL. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,75% CCNL 2022- 2024	unità	ore di luglio- dicembre 2024	ore e regime dal 2025
DIPENDENTI I fascia	57.892,87	37.551,20	70.000,00	165.486,07	53.518,55	228.999,62	30.300,00	9.908,10	269.207,72	10.176,05	16.148,38	295.522,16	1	147.788,08	205.532,78
DIPENDENTI II fascia	45.160,77	12.849,81	32.176,66	90.227,23	34.629,21	124.856,44	20.000,00	6.540,00	151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	2	186.331,72	332.401,44
Personale non dirigenziale PCM	5 Spendio 12 mensilità CONL 2016- 2018	13 " mens.	Incl. netti di Presidenza 12 mesi.	Totale	Oneri riferiti (38,38%)	Totale ributazione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Ributazione accrescite IUP (Inasidità - art. 13 CCNL) a.l. Incl. Spec. Onz. (art. 13 CCNL) a.l. compensativo degli oneri	Totale ributazione unitaria lordo stato (A)	Incremento contrattuale CCNL 2019- 2021 (B)- (A)*,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022 - 2024 C=(A+B)*1,78 %	RETRIBUZIONE E TOTALE PRO- CAPITE LORDO STATO - CON INCL. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,75% CCNL 2022-2024	unità	ore di luglio- dicembre 2024	ore e regime dal 2025	
Gen-A1	29.518,38	2.461,36	7.852,94	39.832,68	15.233,78	94.972,78	26.348,98	81.261,78	3.071,70	4.874,48	89.210,95	22	281.281,78	1.982.575,08	

Straordinario

Tariffa oraria lordo dipendente importo coerente con quanto previsto dnella struttura del commissari CAIVANO	numero di ore (30 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario straordinario lordo dipendente	Oneri Stato su straord.	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE
24,71	330,00	8.154,30	2.666,46	10.820,76	22	238.056,63

Buoni Pasto

costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana per 48 settimane)	costo unitario straordinario lordo dipendente	UNITA'	TOTALE
7,00	240,00	1.680,00	25	42.000,00

spese di missione

spese missione	numero missioni svolte all'anno considerando 15 dipendenti	costo missione unitaria medio	costo annuo missioni
360,00	450,00	360,00	162.000

Relativamente ai costi di missione, si precisa che il calcolo è stato effettuato ipotizzando un numero massimo di 3 missioni al mese per 15 unità di personale, per un totale annuo di circa 450 missioni. Ai fini del calcolo



della spesa derivante da ciascuna missione, è stata presa come riferimento la circolare del 19 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si è considerato per ciascuna missione una spesa, in media, pari a circa 360 euro – parametrata su due giorni di trasferta – per un ammontare complessivo annuo pari a euro 162.000. Si precisa che tale importo è stato calcolato considerando prudenzialmente le seguenti voci: vitto giornaliero (comprensivo di 4 pasti, al costo medio complessivo di 121,10 euro, tenendo conto che per ogni pasto vengono riconosciuti 30,55 euro); pernottamento di una notte (al costo medio di 100 euro); spese di trasporto (in media 140 euro, considerando il costo per l'utilizzo di mezzi su rotaie, aerei e per il rimborso delle spese del taxi).

Il **comma 10**, per la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei contenuti nei programmi previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), autorizza la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 – 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029.

In termini analitici, la suddivisione delle suddette risorse è la seguente:

- euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

- euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, da destinare alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2);

Il **comma 11** individua le fonti di copertura degli oneri di cui al comma 10, evidenziandosi che le stesse presentano sufficienti disponibilità con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate.

In particolare, quanto alla copertura degli interventi di cui al comma 10 si provvede:

- quanto ad euro 7.800.000,00 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7458) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- quanto ad euro 20.834.000 per l'anno 2024, ad euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ad euro 41.200.000 per l'anno 2027, ad euro 40.376.000 per l'anno 2028 e ad euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di



programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

- quanto ad euro 15.450.000 per l'anno 2024, ad euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 36.050.000 per l'anno 2027, ad euro 56.650.000 per l'anno 2028 e ad euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Delle risorse in parola è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Ai fini della determinazione dell'autorizzazione di spese e della quantificazione degli oneri posti a carico delle risorse del fondo FSC, periodo di programmazione 2021 – 2027, si è provveduto quanto alla spese finanziate mediante corrispondente riduzione delle somme imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, a confrontare gli interventi destinati alle zone dell'area flegrea indicati nella proposta di Accordo per la coesione formalizzata dalla regione Campania a valere sulle citate risorse e gli interventi indicati dalla regione Campania nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Il **comma 12** abroga il comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per il Sud e le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

La disposizione presenta natura programmatica e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987,



non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo.

Con il medesimo decreto sono individuati, inoltre, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.

Le previsioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 14 prevede che la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), sia affidata al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 e che a decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b), subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

Il comma in esame ha contenuto ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 15 reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario. Ciò in considerazione dell'attribuzione al Commissario straordinario della funzione di procedere all'attuazione degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, sulla base delle risultanze del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Per i medesimi motivi, il **comma 16** prevede, in aggiunta a quanto previsto dal comma 10, lettera a), dell'articolo in commento, che le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 siano destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e sono a tal fine trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario. All'uopo, si precisa che, relativamente alla determinazione delle somme da trasferire sulla contabilità speciale ai sensi del **comma 16**, si è tenuto conto da un lato dell'entità delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 e destinate alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1, del medesimo articolo 2 (complessivamente 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per l'analisi di vulnerabilità) e, dall'altro, di quanto previsto dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024), recante “*Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei*” e dall'assenza di impegni (essendo ancora in corso l'analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici) in relazione alle risorse destinate alla realizzazione delle opere (*id est*, interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici). Si evidenzia inoltre che dei 35,93 milioni di euro, 12 milioni sono relativi al primo piano di interventi e 23,93 milioni al secondo piano di interventi. Tale secondo piano sarà attuato, secondo il cronoprogramma, a conclusione delle verifiche tecniche.

L'articolo 3 reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei.

Tenuto conto dell'urgenza nella realizzazione degli interventi, tesi a fronteggiare il rischio bradisismico proprio della zona di intervento delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, si prevedono deroghe alla disciplina vigente in funzione acceleratoria e semplificatoria degli incombenti procedurali, fermo rimanendo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Le disposizioni assumono natura ordinamentale, declinando le deroghe procedurali ammissibili in relazione alle ragioni di urgenza alla base degli interventi infrastrutturali e sul patrimonio pubblico, ragion per cui dall'attuazione dell'articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

In particolare, si prevede che il Commissario straordinario, nominato ai sensi all'articolo 2, comma 1, proceda, con le modalità previste dal medesimo articolo 2 ed avvalendosi delle misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie di cui all'articolo 3, alla esecuzione di interventi urgenti di ripristino e di riqualificazione sismica



degli edifici scolastici siti nel predetto territorio, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000 per l'anno 2024. L'onere relativo al ripristino e alla riqualificazione sismica degli edifici scolastici danneggiati e resi inagibili non è stato computato nell'art. 2, in quanto fronteggiato dalla misura di cui al presente articolo in via prioritaria.

Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 nell'anno 2024. A tal fine si prevede l'apertura, fino al 31 dicembre 2024, di una apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse versate dal Dipartimento della protezione civile.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 16.250.000 per l'anno 2024, si provvede:

- quanto ad euro 15.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e che presenta sufficienti disponibilità;
- quanto ad euro 1.250.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e che presenta sufficienti disponibilità.

L'articolo 5 riconosce un contributo di autonoma sistemazione, nel limite delle risorse di cui al comma 4, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, di € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di € 700,00 per quelli composti da tre persone, di € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo



aggiuntivo nel limite di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Tenuto conto che, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi ad un interessamento di circa 1000 unità, utilizzando il valore medio giornaliero pro capite registrato in occasione del sisma centro-Italia (10,00 €), il fabbisogno massimo complessivo è stimabile in 300,00 €/mese per persona.

Pertanto, all'attuazione del presente articolo è previsto che si provveda nel limite di euro 1.800.000 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che presenta sufficienti disponibilità.

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, dunque, a versare le risorse finanziarie su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata alla Regione Campania.

L'articolo 6 pone taluni divieti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione.

In particolare, la disciplina è giustificata dall'esigenza di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.

Pertanto, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei medesimi territori e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei predetti territori è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

La disposizione assume natura ordinamentale, precludendo lo svolgimento di apposita attività amministrativa (rilascio di una particolare categoria di titoli edilizi), ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il divieto di rilascio di titoli edilizi con destinazione residenziale è recato in una disposizione primaria, riguardante un'intera area e non beni determinati, assume un carattere temporaneo (operando fino all'adozione delle misure di prevenzione del carico urbanistico), è motivato da ragioni di pubblico interesse (afferendo a beni primari quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) e, comunque, incide soltanto su alcuni interventi edilizi (di nuova costruzione) e in



relazione ad una specifica destinazione d'uso (residenziale), con la conseguenza che da un tale divieto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla posizione della Regione Campania, venendo in rilievo pubblici poteri (correlati al governo del territorio) rientranti nelle attribuzioni regionali dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 è finalizzato ad assicurare la piena efficienza della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei.

In tale contesto, ai sensi del comma 1, al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto di contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) individuata ai sensi di cui dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 e alla quantificazione dei relativi oneri, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto – legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci.

Sono esclusi dagli elenchi in parola gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione risulta necessaria per consentire la programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, riferibili soltanto agli immobili muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, come previsto dall'articolo 8, comma 6. Sulla base della ricognizione operata dai Comuni e delle risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, potrà stimarsi l'impegno finanziario derivanti da una programmazione di interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato munito di regolare titolo edilizio con destinazione d'uso residenziale, ubicato nel territorio individuato ai sensi di cui dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto –



legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La disposizione in esame non determina nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica. In particolare, da un lato, si evidenzia che le attività richieste ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e alla regione Campania rientrano tra le attività istituzionalmente attribuite a detti enti e, dall'altro, la proposta che la regione Campania è tenuta a presentare ha un contenuto meramente programmatico dal momento che essa consiste nell'indicazione degli immobili privati necessitanti di interventi, all'esito dell'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato dell'area flegrea, da svolgersi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, e nella quantificazione dei relativi costi.

L'articolo 8 reca misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.

Sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi a circa 500 nuclei familiari sgomberati con ordinanza.

In particolare, si prevede che, secondo modalità attuative da definire con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo è parametrato ad un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio ed è concesso al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è



concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

I metri quadri necessari ai fini dell'individuazione della superficie sono calcolati sulla base dei metri quadri di 'superficie complessiva coperta', come definita dall'art. 3, lett. ff) dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante il testo unico della ricostruzione privata post-sisma 2016, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2023, n. 20.

Il contributo sarà pertanto calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi).

Con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni

La disposizione opera entro un predefinito limite di spesa, pari a 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
- b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;



- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

L'articolo 9 rafforza la capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'integrazione delle unità di personale non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, nonché la proroga della medesima struttura fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, sono previste ulteriori dieci unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di ulteriore quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione, si riporta la seguente tabella, da cui emerge il maggiore onere a carico della finanza pubblica.



Costo unitario	N. unità	Onere unitario	Onere 2024 - art. 2, c. 4 DL 140/2023	rafforzamento 2024 - Unità aggiuntive	Rateo 2024 - 6/12	contingente unità struttura 2025	Onere 2025
Dirigente II fascia	1	176.577	176.577			1	176.577
Funzionario cat. A costo medio (fuori comparto funzioni centrali)	4	89.443	357.772	4	178.886	8	715.544
Funzionario cat. A costo medio (comparto funzioni centrali)	5	24.263	121.315	6	72.789	11	266.893
Totale			655.664		251.675	20	1.159.014

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 251.675 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Gli oneri sono ipotizzati quantificando un costo unitario delle unità di personale in coerenza con la quantificazione del costo della struttura di cui alla relazione tecnica del D.L. n. 140/2023 e ipotizzando un'esigenza di immediata attuazione, a partire dal 1° luglio 2024

L'articolo 10 reca previsioni finanziarie.

Il **comma 1** individua la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, concernente il rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, quantificati in 251.675 euro per l'anno 2024 e 1.159.014 euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** stabilisce, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60

17



entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga assegnata, per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, alla regione Campania fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 ed fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Dette risorse, come precisato dal richiamo alle previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto – legge n. 60 del 2024, sono destinate al finanziamento dei completamenti degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. Al fine di assicurare l'impiego delle risorse assegnate per le predette finalità, la disposizione chiarisce che si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Con specifico riguardo alla determinazione della quantificazione delle risorse assegnate alla regione Campania e alla loro imputazione temporale, si rappresenta che è stata presa in considerazione la proposta formulata dalla medesima regione nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020 per la definizione dell'Accordo per la coesione e gli esiti della verifica effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 11 prevede - nelle more di una futura riconfigurazione complessiva delle diverse attività riconducibili alla gestione emergenziale, allo stato in scadenza al 31 dicembre 2024 una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa.

In particolare, dal **comma 1** non discendono oneri in quanto lo stesso dispone la cessazione dell'attuale CAS di cui all'OCDPC n. 388/2016 e s.m.i. a partire dal 1° settembre 2024.

Al **comma 2**, si prevede l'istituzione, a partire dal medesimo periodo di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", espressamente finalizzato ai nuclei familiari, già percettori del CAS e, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata dagli eventi sismici e sia stata oggetto della domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti; nello stesso comma si prevede il riconoscimento del contributo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere



sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 3** riveste natura ordinamentale in quanto prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo con proprie ordinanze. In particolare, i contributi in questione saranno concessi sino a che non si saranno realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sarà provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque, allo stato, ai sensi del comma 2, non oltre il 31 dicembre 2024. In ogni caso, emergendo soltanto una diversa riconfigurazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, delle misure di assistenza abitativa, la regolazione del contributo ad opera del Commissario straordinario non potrà determinare, a parità di condizioni, un importo superiore del contributo medesimo rispetto a quello erogato attualmente a titolo di CAS.

Al **comma 4** si prevede che i comuni interessati curano l'istruttoria, la concessione e l'erogazione del contributo per il disagio abitativo, nonché che i Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. Tale disposizione ha natura organizzativa e non riveste carattere innovativo, in quanto in piena coerenza con quanto già attualmente previsto e applicato per la gestione del CAS: i Comuni interessati potranno pertanto farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 5** si prevede che i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una SAE o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo il cui *quantum* sarà parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede il trasferimento da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024 (così da garantire immediata disponibilità di risorse per agevolare la transizione), sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, delle risorse necessarie al pagamento di quattro mesi (settembre-dicembre 2024) del nuovo contributo, nel limite massimo complessivo di 34 milioni di euro per l'anno 2024 che costituisce limite di spesa, ritenuto sufficiente a consentire l'integrale copertura per l'attuazione della norma in esame, a valere sulle risorse già rese disponibili per il corrente esercizio finanziario per l'emergenza Sisma Centro Italia 2016, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale stima, del tutto cautelativa, è stata elaborata sulla base delle dichiarazioni recentemente acquisite dai Soggetti Attuatori regionali da cui si evince il seguente quadro:

19



- per la Regione Abruzzo emerge una spesa mensile stimata di euro 1.500.000,00 per quattro mesi (sett.- dic.) per un totale di euro 6.000.000,00;
- per la Regione Lazio emerge una spesa mensile stimata di euro 800.000,00 per quattro mesi (sett.- dic.) per un totale di euro 3.200.000,00;
- per la Regione Marche emerge una spesa stimata euro di 5.500.000,00 per quattro mesi (sett.- dic.) per un totale di euro 22.000.000,00;
- per la Regione Umbria emerge una spesa stimata euro 700.000,00 per quattro mesi (sett.- dic.) per un totale di euro 2.800.000,00.

Il **comma 7** riveste natura puramente tecnica e ordinamentale, prevedendo il conseguente trasferimento dalla contabilità del Commissario Straordinario alle contabilità speciali intestate ai quattro Presidenti di Regione delle risorse da destinare ai beneficiari del nuovo contributo, al fine di poter procedere coi pagamenti a livello territoriale. Ciò si pone in continuità procedurale con quanto correntemente già applicato nella precedente gestione del CAS, con la sola differenza che ora il trasferimento ai territori sarà a cura del Commissario Straordinario, nuovo titolare della misura, in luogo del Dipartimento della protezione civile. I Presidenti delle Regioni, a loro volta, provvederanno all'assegnazione delle risorse ai Comuni interessati per la concessione ed erogazione del relativo contributo.

Il **comma 8** riveste infine natura del tutto eventuale e dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede che, ove ne sussista l'esigenza, per le medesime finalità di riconoscimento del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del CAS sinora regolato, provveda a trasferire le eventuali economie di spesa che dovessero essersi consolidate per tale voce di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

L'**articolo 12** interviene, al **comma 1**, sull'articolo 19 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di tener conto sia dei tempi occorrenti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse finanziarie e di assegnazione delle unità di personale previste dal comma 3 del predetto articolo 19 e di quelli relativi all'effettuazione delle procedure di reclutamento, per cui il personale verrà assunto con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2025, sia dei maggiori oneri di personale derivanti dalla valorizzazione degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti incrementi si attestano nella misura del 5,78%, cui si aggiunge per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche la quota aggiornata afferente al Fondo Unico del personale della Presidenza (FUP).



Nel dettaglio, alla luce di quanto sopra detto, l'importo retributivo annuo lordo, comprensivo degli oneri per buoni pasto limitatamente al personale del comparto Funzioni locali, per singolo dipendente/Amministrazione è così suddiviso:

- € 88.293 per le risorse umane previste per il Dipartimento Politiche di Coesione;
- € 47.635 per le risorse umane previste per le regioni;
- € 45.398 per le risorse umane previste per gli enti locali (Città metropolitane, Province e Comuni).

Per contro, restano immutati:

- l'onere per l'espletamento della procedura concorsuale pari a euro 3.000.000;
- l'importo complessivo di euro 6.600.000 delle borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione;
- l'importo complessivo degli oneri da corrispondere alle istituzioni universitarie ovvero all'associazione Formez PA per l'erogazione del corso di formazione, quantificato forfettariamente, in via prudenziale, nella misura di euro 2.000 per ciascun discente (2.200 unità) pari a euro 4.400.000.

Si riportano di seguito i valori considerati per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in commento.

AMMINISTRAZIONE ASSEGNATARIA	RAL - importi in € (con +5,78 %)	Buoni pasto anno	RAL - importi in € inclusi buoni pasto	Numero di unità di personale reclutate	Nuovo costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Precedente costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Ulteriore costo annuo da finanziare
DIPARTIMENTO POLITICHE COESIONE	88.293	0	88.293	71	6.268.803	5.262.307	1.006.496
REGIONI	46.116	1.519	47.635	250	11.908.750	11.278.750	630.000
CITTA' METROPOLITANE	43.879	1.519	45.398	70	3.177.860	3.010.000	167.860
PROVINCE	43.879	1.519	45.398	135	6.128.730	5.805.000	323.730
ENTI LOCALI	43.879	1.519	45.398	1.674	75.996.252	71.982.000	4.014.252
Totali				2.200	103.480.395	97.338.057	6.142.338

Al **comma 2**, si prevede la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalla disposizione, pari a 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025.

Detti maggiori oneri fino all'anno 2029 sono finanziati con le risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, in coerenza con le sue previsioni e ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi



degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno

2021. A decorrere dall'anno 2030, a detti maggiori oneri si provvede:

- 1) quanto a euro 1.006.496 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 2) quanto a euro 630.000 annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- 3) quanto a euro 167.860 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 4) quanto a euro 323.730 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 5) quanto a euro 4.014.252 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Manotta'.

02/07/2024



Decreto-legge "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	1, 4-5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi flegrei e istituzione della struttura di supporto - personale e straordinario	S	C	1,5	3,0	3,0	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0
2	1, 4-5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi flegrei e istituzione della struttura di supporto - effetti riflessi	E	TC					0,7	1,4	1,4	1,4	0,7	1,4	1,4	1,4
2	5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi flegrei e istituzione della struttura di supporto - buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi flegrei e istituzione della struttura di supporto - missioni	S	C	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
2	5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi flegrei e istituzione della struttura di supporto - funzionamento	S	C	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
2	6		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi flegrei e istituzione della struttura di supporto - esperti	S	C	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
2	9		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 150/2014	S	C	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7
2	10	a)	Predisposizione dei programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici	S	K	15,7	25,8	25,8	25,8	10,0	20,0	25,0	30,0	10,0	20,0	25,0	30,0
2	10	b)	Predisposizione dei programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari	S	K	20,6	30,9	30,9	51,5	13,5	24,0	35,0	50,0	13,5	24,0	35,0	50,0
2	11	b)	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020 - quota amministrazioni centrali	S	K	-20,8	-30,9	-30,9	-41,2	-13,5	-24,0	-35,0	-50,0	-13,5	-24,0	-35,0	-50,0
2	11	c)	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020 - quota regione Campania	S	K	-15,5	-25,8	-25,8	-36,1	-10,0	-20,0	-25,0	-30,0	-10,0	-20,0	-25,0	-30,0
4	2		Utilizzo da parte della Regione Campania dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali, per fronteggiare gli effetti dell'evento sismico del 20 maggio 2024	S	C	1,3				1,3				1,3			
4	2		Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018	S	K	-1,3											
4	2		Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018	S	C					-1,3				-1,3			
8	1		Riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno degli edifici residenziali inagibili	S	K	20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0	
8	8	a)	Riduzione delle risorse destinate all'intervento di completamento Progetto Bandiera Ezzelli, di cui all'art. 1, c. 277, della L. 213/2023 (allegato V)	S	K	-20,0				-20,0				-20,0			

Decreto-legge "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
8	8	b.1)	Riduzione Tabella B - MEF	S	K		-4,2	-4,9			-4,2	-4,9			-4,2	-4,9	
8	8	b.2)	Riduzione Tabella B - MIMIT	S	K		-0,9	-1,1			-0,9	-1,1			-0,9	-1,1	
8	8	b.3)	Riduzione Tabella B - LAVORO	S	K		-0,6	-0,8			-0,6	-0,8			-0,6	-0,8	
8	8	b.4)	Riduzione Tabella B - GIUSTIZIA	S	K		-0,5				-0,5				-0,5		
8	8	b.5)	Riduzione Tabella B - MAECI	S	K		-0,6	-0,8			-0,6	-0,8			-0,6	-0,8	
8	8	b.6)	Riduzione Tabella B - ISTRUZIONE	S	K		-0,9				-0,9				-0,9		
8	8	b.7)	Riduzione Tabella B - INTERNO	S	K		-0,5	-0,6			-0,5	-0,6			-0,5	-0,6	
8	8	b.8)	Riduzione Tabella B - MASE	S	K		-1,2	-0,7			-1,2	-0,7			-1,2	-0,7	
8	8	b.9)	Riduzione Tabella B - MIT	S	K		-0,7	-1,3			-0,7	-1,3			-0,7	-1,3	
8	8	b.10)	Riduzione Tabella B - MUR	S	K		-1,1	-0,4			-1,1	-0,4			-1,1	-0,4	
8	8	b.11)	Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K		-0,8	-1,1			-0,8	-1,1			-0,8	-1,1	
8	8	b.12)	Riduzione Tabella B - MASAF	S	K		-0,3	-1,1			-0,3	-1,1			-0,3	-1,1	
8	8	b.13)	Riduzione Tabella B - CULTURA	S	K		-1,0	-0,3			-1,0	-0,3			-1,0	-0,3	
8	8	b.14)	Riduzione Tabella B - SALUTE	S	K		-0,9	-1,1			-0,9	-1,1			-0,9	-1,1	
8	8	b.15)	Riduzione Tabella B - TURISMO	S	K		-0,8	-0,9			-0,8	-0,9			-0,8	-0,9	
9	1		Incremento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della PCM e proroga al 31/12/2025	S	C	0,3	1,2			0,3	1,2			0,3	1,2		
9	1		Incremento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della PCM e proroga al 31/12/2025 - effetti riflessi	E	TC					0,1	0,6			0,1	0,6		
10	1		Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-0,3	-1,2			-0,3	-1,2			-0,3	-1,2		
12	1		Maggiori oneri connessi alle assunzioni autorizzate ai sensi dell'art. 15, c. 1 del D.L. 124/2023, derivanti dagli incrementi contrattuali medio tempore intervenuti sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri	S	C												

Decreto-legge "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione" (milioni di euro)																				
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
12	1		Maggiori oneri connessi alle assunzioni autorizzate ai sensi dell'art. 19, c. 1 del D.L. 134/2023, derivanti dagli incrementi contrattuali medio tempore intervenuti sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri - effetti riflessi	E	TC															
12	2	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C															
12	2	c)	Riduzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 301, della L. 228/2012	S	C															
12	2	d)	Riduzione del Fondo a favore delle città metropolitane di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020	S	C															
12	2	e)	Riduzione del Fondo a favore delle province di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020	S	C															
12	2	f)	Riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, c. 380, della L. 228/2012	S	C															
Entrate						E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	1,4	1,4	0,8	2,0	1,4	1,4	
Spese						S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO								0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	1,4	1,4	0,8	2,0	1,4	1,4	

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024.

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il « Codice della protezione civile » di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, di provvedere ad una immediata limitazione dell'attività edificatoria nei territori

delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di contenere la densità abitativa e gli effetti che un suo aumento potrebbe produrre sull'attuazione della pianificazione di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.

Articolo 2.

(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il

Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza « molto elevata » o « elevata », uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostituitivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostituitivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera *a)*, numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a

venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

- a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
- c) dell'entità delle risorse stanziare, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;
- d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;
- e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;
- f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
- g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

- a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;
- b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14,

tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera *a*), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera *b*) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al primo periodo, le parole « , per la cui esecuzione » fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b*) il secondo periodo è soppresso.

16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera *a*), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera *a*), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

Articolo 3.

(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 2, nonché quelli indicati nell'articolo 4 del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione

degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:

- a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
 - c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;
 - d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
 - 1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
 - 2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
 - 3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7;
3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

Articolo 4.

(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del

Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

Articolo 5.

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 8 del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Articolo 6.

(Interventi di nuova costruzione)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai

precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

Articolo 7.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Articolo 8.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come

individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera *ff*) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

- a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;
- b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
- c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
- d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

5. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico

del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

- a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
- b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
- d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;
- e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
- b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

Articolo 9.

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al terzo periodo le parole: « dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « venti unità », le parole: « nove di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « diciannove di personale non dirigenziale » e le parole: « fino al numero massimo di quattro unità » sono sostituite dalle seguenti: « fino al numero massimo di otto unità »;

c) all'ottavo periodo, le parole: « e di 655.664 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025 ».

Articolo 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli « Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020) » di cui alla

comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Capo II

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

Articolo 11.

(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)

1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato « contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione » in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.
7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei

Comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

Articolo 12.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « A decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2025 »;

b) al comma 3, le parole: « euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui », « euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui », « euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui », « euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui » ed « euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « euro 6.268.803 annui »; « euro 11.908.750 annui »; « euro 3.177.860 annui »; « euro 6.128.730 annui » e « euro 75.996.252 annui »;

c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole « euro 62.669.029 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 14.000.000 per l'anno 2024 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ « Capacità per la coesione 2021-2027 » approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*
Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 121 (pom.) del 03/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

121ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il Presidente [ROSA](#) comunica che sono stati presentati 133 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati - e petizioni nn. [6](#), [103](#), [108](#), [172](#), [217](#), [263](#), [264](#), [265](#), [266](#), [267](#), [268](#), [269](#), [270](#), [271](#), [296](#), [368](#), [382](#), [433](#), [492](#), [649](#), [712](#), [720](#), [754](#), [773](#), [792](#), [876](#), [890](#) e [906](#) ad esso attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1086 e delle petizioni ad esso attinenti, congiunzione con l'esame delle petizioni nn. 876, 890 e 906 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) afferma che dall'articolato ciclo di audizioni svolto dalla Commissione sono emerse le numerose criticità che caratterizzano il testo proposto dal Governo e approvato dalla Camera dei deputati.

Chiede quindi se vi sia la disponibilità della maggioranza e del Governo a una discussione aperta finalizzata ad apportare modifiche che non intendono stravolgere il provvedimento, bensì dare una risposta ai numerosi problemi evidenziati dagli auditi: dal tema della necessaria riduzione della velocità e della connessa questione dell'omologazione e approvazione dei meccanismi per la rilevazione della velocità stessa, al deprecabile processo di ricentralizzazione che limita la potestà dei

comuni di istituire zone in cui l'incolumità dei cittadini sia salvaguardata.

Anche la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ritiene che dalle audizioni sia emersa l'inadeguatezza del provvedimento in esame rispetto a una molteplicità di temi: riduzione della velocità e del numero dei morti sulla strada, micromobilità, *autovelox*. Neanche la disciplina dell'*alcolock* si è sottratta a critiche. Il legislatore deve affrontare tutte queste questioni con grande attenzione, perché il codice della strada ha un impatto diretto su tutti i cittadini, dagli automobilisti, ai pedoni, ai bambini. Si augura quindi che non vi sia una chiusura ideologica da parte della maggioranza all'ipotesi di modificare il provvedimento, perché ciò potrebbe paradossalmente comportare la necessità di reintervenire subito dopo la sua approvazione definitiva per risolvere i suoi tanti problemi.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) ricorda di essersi occupato approfonditamente della riforma del codice della strada già nella scorsa legislatura, quando la Camera dei deputati fece un ottimo lavoro che purtroppo non giunse a compimento a causa della fine anticipata della legislatura.

Pone l'accento sul fatto che quello all'esame dell'8ª Commissione è un disegno di legge ordinario e non un disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Pertanto, non esiste un termine costituzionale per la sua approvazione, così come non esiste alcun motivo per cui ad esso si debba applicare quel monocameralismo di fatto che peraltro tanto viene criticato anche con riferimento ai decreti-legge. Ritiene quindi che si possa e si debba individuare spazi e tempi adeguati per approfondire tutte le questioni che sono emerse nel corso delle audizioni.

A suo avviso, ciò comporta che, in primo luogo, sia fissato un termine congruo per la predisposizione e presentazione degli emendamenti, come da lui già richiesto nel corso dell'Ufficio di presidenza per la programmazione di ieri e ribadito oggi.

In secondo luogo, una volta presentati gli emendamenti, dovranno essere individuati tempi adeguati per la loro discussione, senza quella concitazione che caratterizza invece l'esame degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che porta spesso a scartare delle proposte migliorative del testo solo perché è mancato il tempo per istruirle sufficientemente.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede che sia accordato il maggior tempo possibile per la presentazione e la discussione degli emendamenti.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si associa alle richieste formulate dai colleghi che l'hanno preceduta e invita la maggioranza a mantenere un atteggiamento di apertura rispetto alle questioni poste dall'opposizione.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) osserva che ogni provvedimento è astrattamente migliorabile e perfettibile, ma quello all'esame della Commissione contiene importanti misure che prevedono più rigore, più controlli e più educazione stradale, perché tutto deve partire proprio dal piano dell'educazione.

Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni dei colleghi intervenuti, l'oratrice ritiene che dalle audizioni non sia affatto emerso un quadro critico, ma che, anzi, in generale siano state espresse valutazioni positive.

Ricorda poi che il provvedimento contiene tra l'altro una delega al Governo in materia di circolazione stradale, sulla quale le Commissioni parlamentari avranno la possibilità di esprimersi in sede di attuazione della delega stessa.

Se è necessario un tempo congruo per la presentazione degli emendamenti non saranno certo i relatori a opporsi, ma ricorda che il provvedimento è stato ampiamente discusso durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati e che un eventuale rinvio di mesi dell'approvazione definitiva comporterebbe un ritardo dell'entrata in vigore di disposizioni che sono finalizzate a ridurre il numero di incidenti.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) osserva che dal tenore del dibattito fin qui svolto si potrebbe trarre l'impressione che non si sia voluto concedere un tempo sufficiente per l'esame del disegno di legge, ma la realtà è che esso è all'esame della Commissione già da tre mesi e in questo lasso di tempo è stato svolto un ciclo di audizioni particolarmente ampio.

Concorda con la relatrice Minasi sul fatto che lo scopo del provvedimento è quello di migliorare la sicurezza stradale e che esso contiene importanti disposizioni volte a sanzionare la guida in stato di

ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, nonché l'utilizzo del cellulare durante la guida, oltre a misure relative alla micromobilità, ai neopatentati e all'educazione stradale.

Nella discussione è emersa la disponibilità a venire incontro alle richieste che sono state fatte in merito ai tempi di esame, ma invita a non dimenticare le importanti novità contenute nel provvedimento volte a ridurre il numero di incidenti.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) osserva che sul tema delle audizioni c'è stata assoluta apertura alle richieste presentate da tutti i Gruppi, su un disegno di legge che è stato lungamente esaminato dalla Camera dei deputati e che nel merito presta grande attenzione al tema della sicurezza stradale. Tutti i provvedimenti possono ovviamente essere migliorati, ma la scelta è prettamente politica e su di essa ci potrà essere una riflessione condotta con grande equilibrio.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), alla luce di quanto emerso dal dibattito, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno a lunedì 15 luglio, alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione sarà ulteriormente convocata domani, 4 luglio, alle ore 12.45, per l'avvio dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2024 ("Campi Flegrei"), ove assegnato in tempo utile, e che restano confermate le audizioni già previste per le ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1162](#)

G/1162/1/8

[Rando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (A.S. 1162);

premesso che,

la forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro-Nord del Paese ha particolarmente interessato l'Emilia-Romagna con violente precipitazioni;

numerosi sono i disagi occorsi alle popolazioni dei territori appenninici delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, con anche una vittima;

diversi corsi d'acqua sono esondati e molte aree sono state interessate da frane, strade e ferrovie interrotte, case allagate, cittadini evacuati, impianti industriali danneggiati e coltivazioni agricole compromesse;

straordinario è stato l'impegno dei soccorritori, della Regione Emilia-Romagna e della protezione civile con la colonna mobile tempestivamente giunta sui luoghi d'emergenza, che hanno fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza le persone;

le piene dei fiumi sono costantemente monitorate nel predetto territorio, in quanto per la portata d'acqua possono determinare ancora danni ai territori con enorme mole di detriti e fango trascinati a valle,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a riconoscere tempestivamente lo stato di calamità naturale per i territori appenninici delle

province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna colpiti nel mese di giugno del corrente anno da alluvioni e frane a seguito di intense precipitazioni d'acqua, come richiesto dalle istituzioni e dalle forze economiche e sociali dei territori interessati;

ad adottare iniziative urgenti e a stanziare adeguate risorse per fronteggiare l'emergenza provocata nei suddetti territori appenninici dagli eventi alluvionali e dalle frane e per i primi interventi di ripristino delle infrastrutture pubbliche e private, degli edifici residenziali e ad uso non residenziale e delle coltivazioni;

ad estendere le misure previste dal decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e dai successivi provvedimenti per il ristoro dei danni a beni immobili e mobili di cittadini ed imprese, nonché di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni ed infrastrutture pubbliche danneggiate nel suddetto territorio.

Art. 01

01.1

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali colpiti da calamità naturali."».

Art. 1

1.1

[Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai Comuni dell'allegato A del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario straordinario."».

1.2

[Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025." sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025.";

b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025"».

1.3

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) per danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12."».

1.4

[Manca](#), [Croatti](#), [Magni](#), [Fregolent](#), [Patton](#), [Lombardo](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da: «nel limite di 3.200 euro» fino a: «6.000 euro» con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.».

1.5

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 6-ter, dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;*

b) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 3.000 euro per il vano adibito a cucina»;*

c) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 3.000 euro per ciascuno degli altri vani»;*

d) *al capoverso 6-quater, sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 18.000 euro».*

1.6

[Fregolent](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «6-ter», dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;*

b) *al capoverso «6-quater» sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;*

c) *al capoverso «6-quater» sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;*

d) *al capoverso «6-quater» sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».*

1.7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso "6-ter", dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;*

b) *al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;*

c) *al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno*

degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

d) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "6-ter", dopo le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» inserire le seguenti: «e per il restante importo su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

b) al capoverso "6-quater", sostituire le parole: «nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina» con le seguenti: «nel limite di 6.000 euro per il vano adibito a cucina»;

c) al capoverso "6-quater" sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani» con le seguenti: «nel limite di ulteriori 2.000 euro per ciascuno degli altri vani»;

d) al capoverso "6-quater" sostituire le parole: «fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro» con le seguenti: «fino ad un importo complessivo massimo di 12.000 euro».

1.9

[Versace](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso 6-quater sostituire le parole: «dei limiti di spesa» con le seguenti: «del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-ter».

1.10

[Sironi](#)

Al comma 1, capoverso "6-quater", sopprimere l'ultimo periodo.

1.11

[Sironi](#)

Al comma 1, capoverso "6-quater" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detratto l'importo dei premi pagati negli ultimi cinque anni».

1.12

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo il capoverso "6-quater" aggiungere il seguente:

«6-quinquies. Per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati è riconosciuto, nel limite massimo di 80 milioni di euro, un contributo forfettario da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, capoverso "6-quater", pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.13

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 6-quater, inserire il seguente:

«6-quinquies. Per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente

danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia del veicolo, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».

1.14

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole "di beni mobili, e";
- b) è soppresso l'ultimo periodo.».

1.15

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.».

1.16

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione della Regione interessata,"».

1.17

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "dagli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici";
- b) al comma 2, dopo le parole: "e gli eventi alluvionali" sono inserite le seguenti: "e atmosferici"».

1.18

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025";

b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2025".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»

1.19

[Croatti, Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, avvalendosi della propria struttura di supporto di cui all'articolo 3, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi".».

1.20

[Croatti, Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole da: "edifici municipali," fino a: "del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti";

b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati"».

1.21

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili."».

1.22

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

"d-bis) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

d-*ter*) soluzioni "*nature based*" per la mitigazione del rischio idraulico (alluvioni) che prevedono per esempio la riconnessione dei fiumi con le piane alluvionali, stabilire *bypass* per le piene, allargamento e creazione di nuove fasce tampone, ripristino e conservazione e creazione di nuove aree umide, riforestazione e conservazione delle foreste, pavimentazioni permeabili;

d-*quater*) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d-*quinquies*) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

d-*sexies*) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d-*septies*) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

d-*octies*) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.".

2-*ter*. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile».

2-*quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, si provvede nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

1.23

[Rosa, Tubetti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale».

1.24

[De Priamo, Sigismondi, Salvitti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del

codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. I beneficiari delle somme di cui al comma 1, vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.25

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2-*ter*. I beneficiari delle somme di cui al comma 2-*bis* vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-*quater*. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.26

[Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico ed artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2-*ter*. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-*quater*. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

1.27

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'accoglienza degli sfollati per eventi alluvionali sono utilizzati, in via prioritaria, edificazioni abbandonate, o che hanno perduto la loro originaria funzione e versano in stato di abbandono, appositamente acquisiti dallo Stato, o per esso dalle Regioni, ristrutturati con le dovute attenzioni al risparmio energetico, nonché a quelle relative al mondo della disabilità.

2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

1.28

[Croatti, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»;

b) *alla rubrica, dopo la parola: «mobili» aggiungere le seguenti: «e immobili».*

1.29

[Croatti, Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le imprese agricole le cui produzioni hanno subito danni dagli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023 e che non hanno ottenuto concessioni o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario può concedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, capoverso 6-ter, ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7».

1.30

[Fina](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i danni ancora non risarciti derivati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra l'8 e il 12 dicembre 2017 nel territorio di Lentigione, frazione di Brescello in provincia di Reggio Emilia, per i quali è stata deliberata la dichiarazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, può concedere ulteriori contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del medesimo decreto-legge, fino a un limite di spesa aggiuntivo di 1.446.000 euro. Tali contributi sono destinati a coprire i danni non ancora risarciti per i beni mobili e immobili di proprietà di soggetti

privati, con destinazione d'uso residenziale alla data degli eventi, secondo criteri commisurati alla gravità del danneggiamento subito. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, assicurando il rispetto dei limiti di spesa complessivi e la verifica dell'assenza di indennizzi assicurativi precedentemente ricevuti.».

1.0.1

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» all'articolo 4, dopo il comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente: "12-*bis*. Per i comuni del Cratere con meno di 150 abitanti e superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto pressoché inalterati nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie, su richiesta motivata del comune stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere d'intesa con la Soprintendenza definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell'ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro volti ad assicurare criteri per quanto possibile omogenei di ricostruzione di interi centri storici."».

1.0.2

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023)

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.».

1.0.3

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione mutui per gli enti locali colpiti da calamità naturali)

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al

Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.».

1.0.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-*bis* in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette."».

1.0.5

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 741 è aggiunto il seguente: "741-*bis*. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui al comma 741, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al comma 740 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale"».

1.0.6

[Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-*ter* è aggiunto il seguente:

"Art 20-*quater*. (Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - 1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-*bis*.

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa."».

1.0.7

[Croatti, Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termini filiera agricola)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dei cui all'allegato I del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si prevede che il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'imprese e del *made in Italy*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.8

[Di Girolamo, Croatti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per i rischi derivanti dagli eventi alluvionali)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri per la protezione civile e le politiche del mare, promuovono periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi derivanti dagli eventi alluvionali al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi dell'evento alluvionale in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

1.0.9

[Croatti, Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel triennio 2023-2025 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il triennio 2023-2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

1.0.10

[Di Girolamo, Croatti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione di eventi calamitosi)

1. Al fine di prevedere con un minor margine di errore eventi calamitosi e per consentire un sistema di allarme tempestivo, le pubbliche amministrazioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono ricorrere all'utilizzo di sistemi altamente tecnologici che contemplino anche l'intelligenza artificiale per la elaborazione di modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che consentano di prevedere con un minor margine di errore gli eventi calamitosi.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, possono utilizzare sistemi altamente tecnologici supportati dalla intelligenza artificiale per la realizzazione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dell'intero territorio nazionale di banche dati e quadri conoscitivi inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico e geochimico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto in cui sono stabilite le modalità di elaborazione dei modelli climatici previsionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

1.0.11

[Croatti, Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2025. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2024, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2024, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento

dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

1.0.12

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#), [Paita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno delle popolazioni alluvionate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e sono finalizzate all'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024.

2. I danni subiti possono essere dimostrati, sotto la propria responsabilità, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e i contributi ottenuti non possono in nessun caso considerarsi sostitutivi di indennizzi e risarcimenti dovuti in forza di polizze assicurative private.

3. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è disposta la ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra le regioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.13

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mutui per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario" sono inserite le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)";
 - b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi.";
 - c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche,

commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui."

2. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del presente decreto, dispone con propria ordinanza ulteriori misure con i Fondi della contabilità di cui all'articolo 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»

Art. 2

2.1

[Manca](#), [Croatti](#), [Magni](#), [Fregolent](#), [Patton](#), [Lombardo](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;»;

b) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2;».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 3-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in aree soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all'articolo 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).»

2.2

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici ricadenti nelle aree di naturale esondazione delle aste fluviali esondate a causa degli eventi alluvionali, dove è previsto un allargamento delle aree di esondazione anche mediante lo spostamento degli argini;».

Conseguentemente al capoverso 3-ter, dopo le parole: «ai sensi del comma 3-bis, lettera a)», *inserire le seguenti:* «lettera a-bis),».

2.3

[Sironi](#)

Al comma 1, capoverso "3-ter" dopo le parole: «che provvede alla relativa demolizione» *inserire le seguenti:* «, messa in sicurezza e ripristino della funzione a verde».

2.4

[Sironi](#)

Al comma 1, capoverso "3-quater" dopo le parole: «sarebbe stato conseguibile dall'istante,» *inserire le seguenti:* «al maggior valore tra il prezzo di mercato e la quotazione immobiliare della relativa zona

territoriale omogenea (zona OMI) vigente nel semestre precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso».

2.0.1

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accordo tra l'Associazione bancaria italiana e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016)

1. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:

a) all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;

c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario.».

2.0.2

[Fallucchi](#), [Petrucci](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eventi alluvionali)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "Comuni indicati nell'allegato 1" sono inserite le seguenti: "o individuati dal decreto ministeriale 12 settembre 2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023".».

2.0.3

[Fallucchi](#), [Rosa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la ricostruzione privata)

1. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Qualora per gli interventi di cui al presente Capo sia richiesto un contributo non superiore a quarantamila euro, la relativa domanda di concessione è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis e contenente un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto. Il Comune, verificata entro trenta giorni la spettanza del contributo, richiede al Commissario straordinario la corresponsione del contributo medesimo. Sono fatte salve le attività di verifica di cui al comma 5 nonché la possibilità di richiedere integrazioni documentali al beneficiario del contributo a seguito dell'erogazione dello stesso."».

2.0.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: ", la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono inserite le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi,".

2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136,";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis*. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma, di cui al precedente periodo, raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma."».

2.0.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di trasparenza e tracciabilità riguardo i contributi per la ricostruzione privata)

1. Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli interventi di ricostruzione privata, anche allo scopo di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, all'articolo 20-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "è sempre obbligatorio" a: "codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile", e dopo le parole: "obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi".

2. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza dei contributi pubblici assegnati per

interventi di ricostruzione privata, all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati ed erogati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente."».

2.0.6

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

1. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

10-*ter*. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale."».

2.0.7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure di trasparenza riguardo gli interventi di ricostruzione pubblica)

1. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna con regolarità, con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*, un documento di programmazione degli interventi, contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato, volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

10-*ter*. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per gli interventi di ricostruzione pubblica di cui al presente decreto è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 20-*septies*, comma 4-*bis*. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale."».

2.0.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 2-*bis*.**

(Rinaturalizzazione degli ambiti fluviali)

1. Laddove possibile, per sanare situazioni naturali fortemente degradate, rare o zone di salvaguardia idrogeologica, è necessario procedere alla rinaturalizzazione degli ambiti fluviali, evitando l'ulteriore cementificazione degli alvei e delle scogliere, individuando, altresì, ampi ed adeguati spazi di possibile esondazione dei corsi d'acqua.».

Art. 3

3.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis*. Per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, nonché per prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, la ricognizione dei danni subiti dai privati in conseguenza di eventi calamitosi e la quantificazione dei relativi danni è determinata esclusivamente tramite asseverazione effettuata da un professionista.».

3.0.1

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 3-*bis*.**

(Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: "Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati," sono inserite le seguenti: "il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,»).

Art. 4

4.1

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 10, le parole: "5 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "27 milioni"»).

4.2

[Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023.» sono aggiunte le seguenti: «e 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cui al comma 1 del presente articolo," sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «selezione pubblica», inserire le seguenti: «, disposizioni in materia di contratti pubblici».

4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 20-octies, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono espunte le parole da: ", senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore" a: "di cui al comma 1 del presente articolo," e dopo le parole: "eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.", è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

4.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b):

- al primo periodo, dopo le parole: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» inserire le seguenti: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito in legge n. 113 del 2021 già avviate»;

- *al secondo periodo, dopo le parole:* «facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» *inserire le seguenti:* «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito in legge n. 113 del 2021 già avviate»;

- *al secondo periodo, dopo le parole:* «ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia» *sopprimere il seguente periodo:* «, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* «3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.6

[Tubetti, De Priamo](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), primo periodo, dopo le parole:* «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» *inserire le seguenti:* «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

b) *alla lettera b), secondo periodo, dopo le parole:* «facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» *inserire le seguenti:* «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

c) *aggiungere il seguente comma:* «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.7

[Rosso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera b):*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» *inserire le seguenti:* «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» *inserire le seguenti:* «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* «3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.8

[Fregolent](#)

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» *inserire le seguenti:* «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di

concorsi già banditi» *inserire le seguenti*: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*: «3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.9

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole*: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» *inserire le seguenti*: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

b) *al comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo le parole*: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» *inserire le seguenti*: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente*: «3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.10

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole*: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» *inserire le seguenti*: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole*: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni» *inserire le seguenti*: «o derivanti da procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate»;

c) *al secondo periodo, dopo le parole*: «ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia» *sopprimere le seguenti parole*: «, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.11

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole*: «con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» *inserire le seguenti*: «o derivanti da procedure già avviate di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge del 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*: «3-bis. All'articolo 20-septies dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.12

[Rosa](#), [Petrucci](#), [Salvitti](#)

Al comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «delle Forze di Polizia» *inserire le seguenti*: «e delle Forze armate».

4.13

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio» con le seguenti: «mediante selezione pubblica per titoli ed esami».

4.14

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

4.15

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4."».

4.16

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi" sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla data di effettiva assunzione"».

4.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Utilizzo di strumenti digitali)

1. All'articolo 20-ter, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "all'Unione europea"

sono inserite le seguenti: "e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

2. Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° legge 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione" e dopo le parole: "soggetto attuatore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

b) all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera d), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2";

c) all'articolo 20-*quater*, comma 3, lettera b), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 16, comma 2"».

4.0.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Utilizzo di strumenti digitali)

1. All'articolo 20-*ter*, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "all'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

2 Al fine di assicurare un più efficace monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione" e dopo le parole: "soggetto attuatore" sono aggiunte le seguenti: ", nonché attraverso il codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136";

b) all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera d), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 16";

c) 20-*quater*, comma 3, lettera b), dopo le parole: "Ragioneria generale dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui al comma 2 dell'articolo".».

Art. 5

5.1

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.».

5.2

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

b) il comma 2 è soppresso.».

5.3

[Sigismondi](#), [Rosa](#)

Al comma 1, al capoverso 2-bis, dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti: «o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo».

5.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti: «o possano comunque provvedervi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo».

5.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «relative attività» aggiungere le seguenti: «o possano comunque provvedere ad esse mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto.».

5.6

[Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, capoverso "2-bis", dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

5.7

[Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 20 *novies*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici"».

5.8

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 20-*novies*, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "essi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini

dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."».

5.9

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-*quater* è aggiunto il seguente:

"9-*quinquies*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo."».

5.0.1

[Croatti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del "Progetto 1000 Esperti PNRR" nei territori interessati dall'alluvione)

1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la Regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la Regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.».

5.0.2

[Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a migliorare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel mese di maggio 2023 e al fine di fronteggiare il fenomeno della scarsità idrica del territorio del Distretto del fiume Po, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni annui.

2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Art. 6

6.1

[Versace, Giorgis](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis» e dopo le parole: «di IVA,» inserire le seguenti: «per le infrastrutture».

6.2

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede,» inserire le seguenti: «, considerato l'elenco delle opere e degli interventi strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui al decreto-legge 1° giugno del 2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,».

6.3

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettere d) e c), devono tenere conto dell'elaborazione delle strategie di difesa e di pianificazione che necessitano di un aggiornamento progressivo delle conoscenze idrologiche, idrauliche, geologiche e geomorfologiche, idrogeologiche, geochimiche, sismiche, vulcaniche e climatiche. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.».

6.4

[Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue,» inserire le seguenti: «compatibili con l'elenco delle opere strutturali e non strutturali previsto dal Piano Speciale di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».

6.5

[Petrucci, Rosa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-octies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: "edifici municipali" con le seguenti: "edifici pubblici";

b) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,";

c) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati che siano state riconosciute di interesse storico, culturale e scientifico dal Ministero della cultura"».

6.6

[Manca](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati"».

6.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di gestioni dei materiali di scarto)

1. All'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" sono aggiunte le seguenti: "; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali";

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale"».

6.0.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

1. All'articolo 20-decies sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "da cui provengono i materiali stessi" sono aggiunte le seguenti: "; al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali";

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale"».

6.0.3

[De Priamo](#), [Tubetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dei materiali di scarto)

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 20-*decies*, del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale».

6.0.4

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 3, 5 e 6 del presente decreto-legge, si intendono applicabili altresì agli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana il 2 novembre 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro per l'anno 2024.».

6.0.5

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per i periodi di contribuzione dal 1º gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, le agevolazioni contributive previste dagli articoli 9, comma 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applicano anche con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente operanti nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108, del 1º dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

6.0.6

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.1

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

1-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera d), dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)".

1-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della

componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere a) e b), oltre al requisito di cui alla lettera c), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

1-quinquies. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

1-sexies. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "diversi dall'Aquila" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della concessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione"».

7.2

[Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) risorse pari a 300 mila euro per l'anno 2024 a copertura delle spese di funzionamento, al fine di garantire l'ordinaria attività assegnata all'ufficio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede a mediante corrispondere riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.3

[Versace, Giorgis](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «Uffici speciali» con le seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali».

7.0.1

[Gasparrì, Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Per i comuni del Cratere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio

2013, con meno di 150 abitanti e superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto pressoché inalterati nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie, su richiesta motivata del comune stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere d'intesa con la Soprintendenza definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell'ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro volti ad assicurare criteri per quanto possibile omogenei di ricostruzione di interi centri storici.».

7.0.2

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sisma 1990 - Istituzione di un tavolo tecnico per l'esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. Al fine di completare l'iter per il rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la parte eccedente le somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico con i seguenti soggetti: un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Ragusa.

2. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il tavolo tecnico di cui al comma 1 invia al Ministro dell'economia e delle finanze gli esiti dell'istruttoria circa i rimborsi da completare, nonché le modalità e le tempistiche degli stessi.».

7.0.3

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contenzioso relativo al sisma 1990)

1. Al fine di chiudere i contenziosi, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.».

7.0.4

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sisma 1990, esecuzione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.».

Art. 8

8.1

[De Priamo](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «completate alla data del 1° giugno 2024» con le seguenti: «completate alla data del 1° ottobre 2024».

8.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2024».

8.3

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2024» con le seguenti: «30 agosto 2024»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui presente articolo, valutati in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente stanziare dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*d) quanto a 1,35 miliardi di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,35 miliardi di milioni di euro per l'anno 2024.».*

8.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.1

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo necessario per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri".

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro della transizione ecologica," sono inserite le seguenti: "di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche";

b) al terzo periodo, dopo le parole "dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa" sono inserite le seguenti: "con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e".

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le seguenti: "di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche";

b) al decimo periodo, dopo le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,"».

8.0.2

[Nicita](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e la siccità nelle regioni del Sud e insulari)

1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle regioni del Sud e insulari, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni.».

8.0.3

[Nicita, Meloni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna)

1. In considerazione della grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni di cui al comma 1.».

8.0.4

[Nicita, Meloni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per il contrasto degli incendi in Sicilia e in Sardegna)

1. Al fine di contrastare gli incendi in Sicilia e in Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia definisce le procedure urgenti per dotare stabilmente le regioni Sardegna e Sicilia, rispettivamente di numero 3 Canadair ciascuna.

2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 160 milioni di euro per l'anno 2024.».

Art. 9

9.1

[Croatti](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della Regione interessata"».

9.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di implementare il sistema di allerta delle zone frequentemente soggette a eventi calamitosi, è disposto, nel limite di spesa di 500.000 euro, il potenziamento e il mantenimento della rete di pluviometri e idrometri, nonché degli altri strumenti tecnologici preposti al monitoraggio dei rischi. Per far fronte alle emergenze è altresì implementata la formazione dei cittadini nelle aree di rischio, nonché il ricorso a sistemi di allerta ridondanti, come IT Alert o sirene collegabili a campanili e torri civiche.».

Conseguentemente:

- *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 1»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «All'attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis, pari a 500 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;*

- *alla rubrica, dopo le parole: «Agenzia Italia Meteo», aggiungere le seguenti: «e per l'implementazione del sistema di allerta delle aree di rischio».*

9.0.1

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mitigazione del rischio idraulico)

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).
TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel
comune di San Miniato (provincia di Pisa) con
adeguamento strutturale degli argini nel tratto

TOSCANA

9.0.2

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mitigazione del rischio idraulico)

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

9.0.3

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mitigazione del rischio idraulico)

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

9.0.4

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mitigazione del rischio idraulico)

1. All'Allegato A-bis, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti righe:

REGIONE	INTERVENTO
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

Art. 10

10.1

[Versace](#), [Giorgis](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo».

10.2

[Versace](#), [Giorgis](#)

Al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2024,» inserire le seguenti: «che aumentano, in

termini di indebitamento netto e fabbisogno, a complessivi 44.692.691 euro per l'anno 2024,»;

alla lettera a), sopprimere le parole: «mediante corrispondente riduzione» e alle parole: «delle somme iscritte» premettere le seguenti: «mediante corrispondente riduzione»;

alla lettera b), sopprimere le parole: «mediante utilizzo» e alle parole: «delle risorse» premettere le seguenti: «mediante utilizzo».

Art. 11

11.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.».

11.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, la Fondazione Milano Cortina 2026 assicura, nell'espletamento delle procedure finalizzate all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti per l'esercizio delle funzioni attribuitele, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.».

11.5

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2025 e 2026 la Fondazione Milano Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019 per svolgere tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, è esonerata dal versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni. All'onere previsto, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.6

[Versace](#), [Giorgis](#)

Alla rubrica premettere le seguenti parole: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, in materia di

normativa applicabile alla».

11.0.1

[Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera *f*), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto";

b) all'articolo 33, comma 1, lettera *c*), le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

c) all'articolo 33, comma 1, lettera *g*), le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"».

11.0.2

[Ternullo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, nonché per il potenziamento dell'attività di ricerca in materia di intelligenza artificiale nel Mediterraneo, per favorire la coesione socio-politica e lo sviluppo interculturale, anche tramite l'istituzione di un apposito centro studi, è ammessa al relativo finanziamento, a domanda, a decorrere dall'anno 2024, la Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet, con sede legale nel territorio di Nicolosi, nell'ambito e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali ordinariamente previsti. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.3

[Ternullo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dall'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con riguardo allo stanziamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, per il perseguimento, in via prioritaria, di finalità istituzionali in materia di istruzione e formazione e attività di natura scientifica, anche incentivando lo studio delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, è inserito nel relativo elenco il seguente ente: "Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet", avente sede legale presso il Monastero Benedettino "G.B. Dusmet", di Nicolosi (CT); cui destinare, per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2024, almeno il 5 per cento annuo dello stanziamento complessivo, nel limite di spesa dello stanziamento annualmente stabilito a legislazione vigente. La disposizione non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

TIT.1

[Versace, Giorgis](#)

Al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».

Conseguentemente, alla rubrica del capo I sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».

Coord.1

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 6-ter, le parole: «di cui al presente articolo» sono soppresse e dopo le parole: «comma 6-quater» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al capoverso 6-quater, le parole: «ai sensi del comma 6-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del comma 6-ter,»;

al comma 2, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «alla contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nella contabilità speciale».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «contributi pubblici," e,» sono sostituite dalle seguenti: «contributi pubblici" e» e le parole: «di controllo"» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo,"»;

alla rubrica, la parola: «vigilanza)» è sostituita dalla seguente: «vigilanza».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto previsto al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023»;

al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,» e alla lettera a) sono premesse le seguenti parole: «al primo periodo,».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «20-novies, del» sono sostituite dalle seguenti: «20-novies del»;

al capoverso 2-bis, all'alinea, le parole: «2-bis Per» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Per» e, alla lettera f), le parole: «Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

al capoverso 2-ter, le parole: «dalle società e soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dai soggetti» e le parole: «derivanti alle» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

alla lettera c), le parole: «con RFI» sono sostituite dalle seguenti: «con la società

Rete ferroviaria italiana (RFI)», *le parole: «monitoraggio e» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio nonché», le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della RFI S.p.A.» e le parole: «- stipulato tra RFI» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato tra la RFI»;*

al comma 2, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,» e le parole: «2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «2 gennaio 2018, n. 1,»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023,»;

al capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del medesimo all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo» e dopo le parole: «all'articolo 20-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «predisposta della» sono sostituite dalle seguenti: «predisposta dalla» e le parole: «e di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e sviluppo»;

alla rubrica, le parole: «sisma 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori colpiti dal sisma del 2009».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «nonché relativamente» sono sostituite dalle seguenti: «e relativamente», dopo le parole: «lettera e)» sono inserite le seguenti: «del comma 2 dell'articolo 25» e le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 2023,».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla seguente: «ItaliaMeteo», le parole: «n. 205 del 27 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2017, n. 205» e le parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

alla rubrica, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla seguente: «ItaliaMeteo».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «dell'ordine e della sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine e della sicurezza pubblici»;

al comma 7:

alla lettera a), dopo le parole: «dell'importo di» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017»;

alla lettera b), dopo le parole: «dell'importo di» è inserita la seguente: «euro» e la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» è inserita la seguente: «euro».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «è da intendersi» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta»;
alla rubrica, le parole: «Cortina 2026")» sono sostituite dalle seguenti: «Cortina 2026"».

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 122 (ant.) del 04/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Conferenza dei capigruppo ha già calendarizzato in Aula il provvedimento a partire dal 23 luglio. Propone pertanto di fissare a domani, 5 luglio, alle ore 11, il termine per l'indicazione dei nominativi di eventuali soggetti da audire e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 11 luglio, alle ore 19.

La Commissione conviene.

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 13 articoli, suddivisi in due Capi.

Il Capo I è interamente dedicato a misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, che fanno seguito al primo decreto-legge sul tema, adottato il 12 ottobre 2023, mentre il Capo II reca due ulteriori disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione.

In particolare, l'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del Capo I.

L'articolo 2 prevede che, entro 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nominato un Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica e di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari.

Il Commissario straordinario, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2027, è nominato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere ed eserciterà i poteri di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Viene conseguentemente abrogata la disposizione della legge n. 219 del 1981 che aveva attribuito al Presidente della Regione Campania il ruolo di Commissario straordinario per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, prevedendo che, entro 60 giorni, egli trasmetta al Governo una relazione sullo stato di attuazione del programma di

adeguamento e dettando disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dal programma suddetto.

L'articolo 3 reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi.

In primo luogo, esso dichiara gli interventi previsti da varie disposizioni del provvedimento in esame urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e prevede che tali interventi, ove occorra, costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre, esso estende alle procedure di progettazione e realizzazione dei suddetti interventi le semplificazioni in materia di affidamento previste per i contratti PNRR e PNC e prevede alcune deroghe al testo unico sulle acque, al regolamento che attua la direttiva *habitat*, al codice dell'ambiente e al codice dei contratti pubblici.

L'articolo in esame, infine, autorizza l'introduzione nei documenti di gara e nelle lettere di invito di premi di accelerazione e di penali di importo fino al doppio di quelli previsti dal codice dei contratti pubblici, nonché la previsione di lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

L'articolo 4 prevede che il Commissario straordinario esegua interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici danneggiati e sgomberati per inagibilità, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024.

Nelle more, la Regione Campania potrà avvalersi dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati a uso scolastico in eventi emergenziali, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di 1.250.000 euro per il 2024.

L'articolo 5 autorizza la Regione Campania ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata, il cui importo massimo varia da 400 a 900 euro mensili in ragione delle dimensioni del nucleo familiare, nel limite massimo di 1.800.000 euro per il 2024 e di 3.600.000 euro per il 2025.

L'articolo 6 prevede che entro 90 giorni la Regione Campania adotti gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico ed evitare l'incremento del carico urbanistico. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico, è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 7 disciplina la procedura per l'adozione di un programma degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 8 introduce contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno a favore del patrimonio edilizio privato, stanziando a tal fine 20 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

L'articolo 9 proroga fino al 31 dicembre 2025 la durata della struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile e aumenta il numero di unità di personale ad essa assegnate.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria per gli oneri di cui all'articolo 9 e prevede che il CIPRESS assegni alla Regione Campania la somma complessiva di 388.557.000 euro per il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024.

Passando al contenuto del Capo II, l'articolo 11 riguarda gli interventi successivi al sisma del 2016 nel centro Italia. Esso dispone la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e introduce un nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. A tal fine, si prevede che 34 milioni di euro vengano trasferiti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per la successiva assegnazione ai Presidenti delle Regioni e quindi ai Comuni.

L'articolo 12 rinvia al 2025 l'autorizzazione ad assumere personale non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, disposta a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 e rimodula conseguentemente il quadro finanziario.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.